Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 6 settembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. **1022**.

Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

TITOLO I

Provvedimenti per l'edilizia popolare

Art. 1.

Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'INCIS, dell'ISES e di Cooperative edilizie, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecentomilioni per l'anno finanziario 1967.

Art. 2.

I programmi di costruzione di cui all'articolo precedente devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati, anche su aree non comprese nei programmi comunali di utilizzo di cui all'articolo 11 della

stessa legge purchè siano già dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio ovvero infine i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

Le costruzioni possono essere realizzate, previa autorizzazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, anche su aree al di fuori dei piani di zona adottati od approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, quando non vi siano, nell'ambito dei detti piani, aree urbanizzate e sempre che si preveda che le aree prescelte siano dotate nel successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alle previsioni dei piani urbanistici, ove esistano, adottati od approvati.

Le disposizioni di cui ai primi due commi del presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare finanziati in virtù di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare.

Art. 3.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sono stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad assegnare ai Provveditorati alle opere pubbliche i fondi occorrenti ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

TITOLO II

Agevolazioni creditizie per l'edilizia

Art. 4.

Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere i mutui per l'attuazione, secondo le dispozioni di cui al presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni non di lusso sino all'importo del 75% della spesa necessaria per l'acquisizione della area e la realizzazione della costruzione e del valore accertato dell'immobile da acquistare.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi del presente titolo, sempre che trattisi di abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I mutui sono garantiti da ipoteca di 1° grado sulla area e sulla costruzione.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi fino alla concorrenza del 35% dell'importo della spesa. In relazione alla predetta garanzia, è iscritta, d'ufficio, sull'immobile acquisito dal mutuatario, impoteca legale di 2° grado.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 25 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura superiore al 5,50% annuo.

Art. 5.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici, con gli Istituti di credito fondiario ed edilizio.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da tasse di bollo e imposte di registro.

Art. 6.

Allo scopo di porre gli Istituti di credito fondiario e edilizio in condizioni di limitare, ai sensi del precedente articolo 4, l'onere totale a carico dei mutuatari, il Ministero dei lavori pubblici corrisponde agli Istituti stessi un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere assunto dai mutuatari. Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.

La concessione dei contributi è disposta, con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, competente per territorio, ai singoli Istituti di credito fondiario ed edilizio sulla base dei contratti di mutuo stipulati.

Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero del tesoro provvede semestralmente:

a) alla ripartizione dei contributi previsti dal presente titolo;

b) alla determinazione delle somme da assegnare agli Istituti di credito.

Art. 8.

I mutui previsti dal presente decreto sono concessi per l'acquisto e la costruzione di abitazioni aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Per le abitazioni da acquistare ai sensi del precedente art. 4 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a stabilirne con propri decreti i requisiti secondo le situazioni locali anche in deroga a quanto disposto dal citato art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Le abitazioni sono destinate alla assegnazione o alla vendita a favore di persone che abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti e non siano proprietari nello stesso Comune di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta da un numero di vani, esclusi di accessori, pari a quello dei componenti della famiglia con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani.

E' vietata l'assegnazione o la vendita dell'abitazione anche nel caso che il proprietario di altra abitazione sia il coniuge non legalmente separato del richiedente. E' vietata altresì l'assegnazione e la vendita di più di una abitazione alla stessa persona od ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.

Le assegnazioni o le vendite disposte con inosservanza dei divieti stabiliti nei precedenti commi sono nulle.

Art. 9.

Sono ammessi a contrarre mutui:

a) coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, acquistare o costruire le abitazioni;

b) gli Enti, istituti e società di cui all'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

c) le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le Camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'art. 8.

Art. 10.

Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da acquistare o da costruire, debbono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1965 ad un Istituto di credito fondiario o edilizio.

L'Istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di accoglimento, invita il richiedente a presentare, se trattasi di nuova costruzione, il progetto definitivo dell'opera ovvero se trattasi di acquisto di abitazione già costruita, od in corso di costruzione, la pianta della abitazione stessa con una relazione sulle caratteristiche del fabbricato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo.

Sono preferiti i progetti che prevedono la realizzazione delle costruzioni nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 11.

Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 6, gli Istituti di credito fondiario ed edilizio debbono inviare all'Ufficio del genio civile territorialmente competente:

a) se trattasi di nuove costruzioni, dopo la ultimazione dei lavori, il progetto della costruzione realizzata ed il relativo contratto di mutuo;

b) se trattasi di abitazione da acquistare ai sensi del precedente articolo 4, la pianta dell'abitazione stessa ed il relativo contratto di mutuo;

c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti nei destinatari delle abitazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Gli Uffici del genio civile accertano la rispondenza delle abitazioni alle caratteristiche di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ed a quelle che saranno determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 dal Ministro per i lavori pubblici per le abitazioni di cui al punto *b*) ed il possesso da parte dei mutuatari dei requisiti richiesti e trasmettono al Provveditorato regionale alle opere pubbliche la domanda di concessione del contributo munita di un certificato di regolare esecuzione delle costruzioni ovvero per le abitazioni di cui al punto *b*) un certificato di conformità ai citati requisiti.

L'acquisto delle abitazioni costruite dai soggetti di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 9 è subordinato al riconoscimento da parte dell'Ufficio del genio civile del possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di cui al precedente articolo 8.

Art. 12.

Gli assegnatari e gli acquirenti devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado per non meno di un quinquennio dalla data dell'assegnazione o dell'acquisto.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio comporta la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

Le relative declaratorie sono pronunciate dal provveditore alle opere pubbliche.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio, quando sussistano gravi o sopravvenuti motivi, sono autorizzate dal provveditore regionale per le opere pubbliche sentita la Commissione regionale di vigilanza di cui all'articolo 19 della legge 23 maggio 1964, n. 655. Allo stesso provveditore compete, altresì, ogni altra declaratoria o decisione in materia.

Art. 13.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente titolo non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Art. 14.

Per la concessione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui all'art. 6 è autorizzato il limite di impegno: di lire 500 milioni nel 1965, di lire 5 miliardi nel 1966 e di lire 5 miliardi nel 1967.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965.

Art. 15.

Per l'attuazione nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, delle provvidenze previste dal presente titolo si applica il disposto dell'art. 4 del citato decreto e si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni del decreto stesso.

TITOLO III.

Disposizioni finali e agevolazioni fiscali

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1965 e per l'anno finanziario 1966, determinato rispettivamente, in lire 1.500 milioni ed in lire 10.000 milioni, si provvede a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai capitoli n. 3523 e n. 5381 per l'anno finanziario 1965 ed al capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Alle costruzioni di cui al titolo secondo del presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dal Titolo VII del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, nonchè le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. **1023.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, ad accettare una donazione.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova viene autorizzata ad accettare dal comune di Piazzola sul Brenta la donazione di un appezzamento di terreno, di mq. 257, contrassegnato catastalmente alla sezione *B*, foglio IX, mappale n. 11/*b*, alle condizioni previste nella deliberazione n. 705 del 15 dicembre 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1024.**

Estinzione della Fondazione Giuseppe Viriglio, con sede in Potenza.

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Giuseppe Viriglio, con sede in Potenza, viene estinta ed il relativo patrimonio, ammontante a circa lire sei milioni, è devoluto all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1025.**

Autorizzazione all'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal Comune e dall'Opera delle Chiese monumentali di Arezzo.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal Comune e dall'Opera delle Chiese monumentali di Arezzo, con atto n. 16998 di repertorio rogato in data 23 gennaio 1958 dal notaio Bartolomei Fernando di Arezzo, per la porzione di loro pertinenza, della proprietà immobiliare della Chiesa di San Francesco in Arezzo con il relativo corpo di fabbrica riportati in catasto del comune di Arezzo, sezione C. 3, particella n. 886. *sub* uno, con rendita di L. 445, e *sub* tre e *sub* cinque. con una rendita catastale di L. 187.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1026.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Valperga di Caluso » di Torino.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « Valperga di Caluso » di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « M.C. 590 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocannoniera « M.C. 590 » viene iscritta, dal 1° luglio 1965, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1965
Registro n. 47 *Difesa-Marina, foglio n.* 98

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie per i dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi			
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria Pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria Pensioni di 2ª categoria e Locande
1ª Categoria	103.000	100.000	—	—
2ª Categoria:				
superiore ai 18 anni	72.000	66.000	60.000	55.000
inferiore ai 18 anni	56.000	52.000	50.000	46.000
3ª Categoria:				
superiore ai 18 anni	62.000	60.000	55.000	50.000
inferiore ai 18 anni	55.000	51.000	49.000	45.000

Note:

1. Per la classificazione del personale si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria (impiegati-salariati) stipulati il 30 giugno 1962, anche per quanto concerne la deroga di cui all'art. 3 del contratto salariati;

2. Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella, calcolate per mese ragguagliato a 26 giorni, si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non esclusi il vitto e l'alloggio e la gratifica natalizia o 13ª mensilità;

3. Per gli esercizi non compresi nel territorio dei comuni di Pesaro-Urbino, Fano, Gabicce, Marotta, le retribuzioni di cui alla presente tabella vanno ridotte del 10 %;

4. Fermo restando quanto precisato al punto 3, per gli esercizi aventi attività stagionale, le retribuzioni stesse vanno maggiorate del 10 per cento per gli alberghi di 1ª e di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria e del 5 per cento per gli alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(5574)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 settembre 1940 sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, riguardante la istituzione dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, le disposizioni per l'alloggio ai rimasti senza tetto e l'attuazione dei piani di ricostruzione;

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia sono i seguenti:

1) richiesta di pareri, in tutti i casi obbligatori, alla Avvocatura generale dello Stato;

2) richiesta di pareri in tutti i casi obbligatori al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

3) relazioni al Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

4) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato;

5) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

6) atti di diniego riguardanti le istanze rivolte in applicazione delle leggi sui danni bellici, per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente;

7) denuncia alla Procura generale della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

8) tutti gli altri atti non discrezionali concernenti, in generale, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tutte le materie di competenza dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia sono i seguenti:

Comuni alle due Divisioni:

1) richiesta di atti e notizie ad altre Amministrazioni od enti diversi;

2) solleciti, che non comportino apprezzamenti, agli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3) adempimenti istruttori relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali;

4) tutti gli altri atti preliminari istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

Divisione XXX

1) atti istruttori relativi a pratiche di concessione di contributi statali per riparazioni e ricostruzioni di case di civile abitazione;

2) atti preliminari e relazioni per l'aggiornamento dei coefficienti di rivalutazione ed acquisizione delle relative documentazioni;

3) trasmissione al Ministero del tesoro, per la controfirma, dei decreti di determinazione dei coefficienti di rivalutazione.

Divisione XXXI

1) adempimenti istruttori delle istanze dei Comuni che chiedono la gestione degli alloggi per senza tetto, ai sensi dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409;

2) atti istruttori per l'approvazione di progetti riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto e attuazione dei piani di ricostruzione;

3) atti istruttori per l'approvazione di progetti di opere fruenti ai sensi dell'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, di contributi trentacinquennali;

4) trasmissione al Ministero delle finanze, per la controfirma, dei decreti di approvazione di atti di acquisto allo Stato di aree occorse per la costruzione di alloggi per senza tetto;

5) istruttoria dei ricorsi in materia di assegnazione o riassegnazione di alloggi per senza tetto.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe addetti all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia sono i seguenti:

Comuni alle due Divisioni:

1) adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza;

3) certificazioni nei casi obbligatori relative a pratiche di competenza;

4) richiesta di notizie e di atti agli uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5783)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 settembre 1940 sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 10999 del 20 giugno 1964 riguardante la costituzione in Servizio autonomo dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti;

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del capo dell'Ispettorato per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti sono i seguenti:

1) adempimenti connessi alle funzioni di ufficiale rogante per i contratti di competenza dell'Amministrazione centrale, salve le funzioni del sostituto ufficiale rogante in caso di sua assenza o impedimento;

2) pareri tecnici, se richiesti da altre Amministrazioni o da Enti pubblici, su specifiche questioni attinenti alla materia contrattuale, già deliberate dalla Amministrazione;

3) richiesta di designazione di membri del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori ad altre Amministrazioni statali, Enti pubblici e ad Organizzazioni di categoria;

4) atti relativi al pagamento delle fatture riguardanti le spese per la formazione e tenuta dell'Albo nazionale dei costruttori;

5) atti relativi al pagamento dei compensi e dei gettoni di presenza ai componenti e segreteria del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori e dei Sottocomitati;

6) relazione all'On.le Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

7) richiesta di pareri all'Avvocatura generale dello Stato, nei casi obbligatori;

8) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

9) atti di diniego riguardanti istanze di imprese per difetto di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

10) denuncia alla Procura generale della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi dell'art. 10, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

11) tutti gli altri atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tutte le materie di competenza dell'Ispettorato.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti all'Ispettorato per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, sono i seguenti:

Comuni alle due Divisioni:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione:

2) richiesta di notizie e di atti ad altre Amministrazioni od enti diversi;

3) solleciti che non comportino apprezzamenti agli uffici decentrati o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

4) adempimenti istruttori relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali;

5) tutti gli altri atti preliminari istruttori e di mera esecuzione esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Divisione XXXII

1) istruttoria conseguente alle intervenute disposizioni di appalto, riflettenti opere di pertinenza dell'Amministrazione centrale;

2) atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi ad affari generali in materia contrattuale;

3) invio notizie riguardanti gli appalti di competenza della Amministrazione centrale ad uffici, enti, associazioni o a periodici;

4) restituzione al Ministero del tesoro di decreti controfirmati riguardanti la determinazione dell'interesse di mora ai sensi dell'art. 35 del capitolato generale di appalto.

Divisione XXXIII

1) atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi alle domande di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, di revisione, di elevazione dell'importo di classifica e di cancellazione dall'Albo;

2) raccolta da tutte le Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici dei giudizi complessivi espressi dai collaudatori sulla condotta dei lavori da parte dei costruttori;

3) adempimenti di mera esecuzione relativi ai versamenti, da parte delle imprese iscritte nell'A.N.C. delle tasse d'iscrizione;

4) collegamento con l'ufficio meccanografico, coordinamento e controllo degli elenchi regionali delle imprese di fiducia.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, sono i seguenti:

Comuni alle due Divisioni:

1) adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza;

3) certificazioni nei casi obbligatori relative a pratiche di competenza;

4) richiesta di notizie e di atti agli Uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5782)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 settembre 1940, sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale delle Acque e degli impianti elettrici sono i seguenti:

1) disposizioni per il pagamento di fondi di sovracanoni di bacini imbriferi montani;

2) relazioni al Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

3) richiesta di pareri all'Avvocatura generale dello Stato, nei casi obbligatori;

4) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato;

5) richiesta al Consiglio superiore dei lavori pubblici della designazione del collaudatore;

6) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

7) denuncia alla Procura generale della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

8) tutti gli altri atti non discrezionali concernenti, in generale, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti, che disciplinano tutte le materie di competenza della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni ed uffici:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dei provvedimenti per i quali sia prescritta tale pubblicazione;

2) richiesta di atti e notizie ad altre Amministrazioni ed Enti diversi;

3) solleciti che non comportino apprezzamenti agli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

4) adempimenti istruttori relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali;

5) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

Divisioni X *e* XI

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a:

1) dichiarazione del carattere pubblico dei corsi d'acqua;

2) riconoscimento di antichi diritti d'uso e di concessione di nuove derivazioni e rinnovazioni;

3) costituzione di Consorzi per l'utilizzazione di acque pubbliche;

4) concessione di contributi governativi per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali;

5) assoggettamento a tutela della pubblica Amministrazione di territorio ai fini della riserva ed estrazione di acque sotterranee;

6) ricerche ed utilizzazione di acque sotterranee;

7) sovracanoni di bacini imbriferi montani;

8) dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere di derivazione.

Divisione XII

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a:

1) programmi di opere idrauliche e di navigazione interna, da finanziare con i normali stanziamenti di bilancio o con leggi speciali;

2) classifica e declassifica delle opere idrauliche, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523;

3) iscrizione e cancellazione delle opere di navigazione interna, ai sensi del testo unico 11 luglio 1913, n. 959;

4) concessione ai Consorzi idraulici del contributo statale per la sistemazione dei corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile;

5) progetti, gare di appalto, trattative private, appalti-concorso e gestioni di opere idrauliche e di navigazione interna;

6) dichiarazione di urgenza ed indifferibilità e di pubblica utilità delle opere anzidette;

7) riserve per maggiori compensi e revisione di prezzi contrattuali.

8) comunicazioni all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, ai fini della registrazione fiscale, dei contratti di appalto e di atti di sottomissione.

Divisione XIII

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi a:

1) concessione di spiagge lacuali e loro delimitazione;

2) polizia delle acque pubbliche;

3) sdemanializzazioni di terreni fluviali e lacuali.

Ufficio tecnico:

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi a:

1) autorizzazione all'impianto ed esercizio di linee elettriche e di impianti termoelettrici;

2) esportazione ed importazione di energia elettrica;

3) dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di linee elettriche;

4) spostamento di elettrodotti e servitù degli elettrodotti stessi;

5) mutui sugli impianti idroelettrici e stima degli impianti stessi;

6) finanziamento di opere elettriche di pertinenza degli Enti locali, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni ed uffici:

1) adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza;

3) certificazioni nei casi obbligatori relative a pratiche di competenza;

4) richiesta di notizie e di atti agli uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Rosario Leonardo Cianciulli, nato a Montella (Avellino) il 13 gennaio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 22 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6213)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 56, foglio n. 287, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Cannella Alfredo avverso gli atti Commissione giudicatrice esami di abilitazione classe II, indetti con decreto ministeriale 1° agosto 1958.

(6093)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6344)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.563.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6331)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6332)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1965, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6333)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6335)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6336)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Mascali (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.900.00, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6337)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.402.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6338)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.822.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6339)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1965, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.039.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6340)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.693.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6341)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1965, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6334)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6342)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1965, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6343)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Fossa (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 762.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6345)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.757.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6346)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6347)

Autorizzazione al comune di Villamar ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Villamar (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.943.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6299)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Castelfranco Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.170.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6350)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.893.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6351)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Fanano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.808.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6352)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Campogalliano (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.912.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6353)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.347.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6354)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.663.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6355)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 agosto 1965, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.293.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6356)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° maggio 1965 al 31 maggio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI IL 1° MAGGIO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9		9		9		9		9		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per kg	14		14		14		14		14		47,55	
	- - anatre	»	14		14		14		14		14		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	17		17		17		17		17		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22		22		22		22		22		73,20 (*c*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16		16		16		16		16		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20		20		20		20		20		81,80	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
02 02 (*Segue*)	– – – spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	per kg	16		16		16		16		16		78,90	
	– – tacchini	»	21		21		21		21		21		81,80	
	– – faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	– parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	– – petti, cosce, pezzi di petti o cosce	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	– – dorsi, colli; dorsi con colli . .	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*d*)	
	– – metà o quarti di polli e galline	»	22		22		22		22		22		73,20	
	– – metà o quarti di anatre . . .	»	20		20		20		20		20		79,90	
	– – metà o quarti di oche . . .	»	16		16		16		16		16		78,90	
	– – metà o quarti di tacchini . .	»	21		21		21		21		21		81,80	
	– – metà o quarti di faraone . .	»	48		48		48		48		48		142,30	
	– – altre	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
	– frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02 03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra . .	»	56		56		56		56		56		389,75 (*c*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18		18		18		18		18		84,85 (*c*)	14
ex 02 05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15 01-B	Grasso di volatili pressato o fuso . .	»	32		32		32		32		32		92,80 (*e*)	18
ex 16 02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	– conserve di volatili con ossa . . .	»	18		18		18		18		18		71,30 (*e*)	21
	– conserve di volatili senza ossa . .	»	24		24		24		24		24		178,25 (*e*)	21
	– preparazioni a base di carni di volatili	»	33		33		33		33		33		153,45 (*e*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*e*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T. C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 2 MAGGIO 1965 AL 31 MAGGIO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, *tacchini* e *faraone*):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9		9		9		9		9		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per kg	14		14		14		14		14		47,55	
	- - anatre	»	14		14		14		14		14		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro *frattaglie*, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	17		17		17		17		17		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22		22		22		22		22		73,20 (*c*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16		16		16		16		16		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20		20		20		20		20		81,80	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	16		16		16		16		16		78,90	

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
02.02 (*Segue*)	– – tacchini	per kg	21		21		21		21		21		81,80	
	– – faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	– parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	– – petti, cosce, pezzi di petti o cosce	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	– – dorsi, colli; dorsi con colli . .	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*d*)	
	– – metà o quarti di polli e galline	»	22		22		22		22		22		73,20 (*e*)	
	– – metà o quarti di anatre . . .	»	20		20		20		20		20		79,90	
	– – metà o quarti di oche . . .	»	16		16		16		16		16		78,90	
	– – metà o quarti di tacchini . .	»	21		21		21		21		21		81,80	
	– – metà o quarti di faraone . .	»	48		48		48		48		48		142,30	
	– – altre	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
	– frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													(a)
	A. fegati grassi d'oca o di anatra .	»	56		56		56		56		56		389,75 (*f*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18		18		18		18		18		84,85 (*f*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso . .	»	32		32		32		32		32		92,80 (*f*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	– conserve di volatili con ossa . . .	»	18		18		18		18		18		71,30 (*f*)	21
	– conserve di volatili senza ossa . .	»	24		24		24		24		24		178,25 (*f*)	21
	– preparazioni a base di carni di volatili	»	33		33		33		33		33		153,45 (*f*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 75,00 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*f*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(4663)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Laeta Domus », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 agosto 1965 il dott. Attilio Del Sordo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Laeta Domus », con sede in Roma, in sostituzione del prof. Carlo Gualtieri, dimissionario.

(6283)

Annullamento del provvedimento relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « La Spiga », con sede in Rieti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 agosto 1965, si annulla il provvedimento di cui al n. ord. 22 del decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « La Spiga », con sede in Rieti.

(6284)

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative della provincia di Frosinone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 agosto 1965, le seguenti società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa « Reduci e Lavoratori », con sede in Ausonia (Frosinone), costituita per rogito Baccari in data 2 marzo 1947, rep. 1143;

2) Società cooperativa « Reduci di Cervaro », con sede in Cervaro (Frosinone), costituita per rogito Golini Petrarcone in data 16 dicembre 1946, rep. 8430.

(6287)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1. L'avv. Guido Schettino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino).
2. Il sig. Francesco Spinosi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).
3. Il sig. Michele Faraone è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza).
4. Il dott. Pasquale Vosa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza).
5. Il dott. Eugenio Ferretti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pignola (Potenza).
6. Il sig. Pietro Paciulli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laterza (Taranto).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(5996)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Mantova entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Mantova.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Mantova dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Mantova.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Mantova dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Mantova, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Mantova, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione, integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 200, la dichiarazione integrativa o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei

fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante - ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 - il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilascito, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su sarta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alla lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione, che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso

sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non la abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti la autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Mantova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1964
Registro n. 81, foglio n. 389

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Mantova e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova partica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Mantova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;
4) non ha riportato condanne penali, (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;
7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Mantova;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1643)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria indetti con decreto ministeriale 2 aprile 1963.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario al n. 26 del 1° luglio 1965, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria indetti con decreto ministeriale 2 aprile 1963, di cui alla tabelle:

2 cl., 4, 7a, 7b, 11, 14, A VI, A VI, A VIII, A XI, C I, C IV, C V, E III, E VI, E XIII, G I, G II, H I, H II.

(6103)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modifiche alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli e per titoli ed esami a trecentosessantaquattro posti di vice segretario della carriera di concetto tecnica dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, banditi con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al sopracitato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1963, con il quale sono stati indetti i concorsi per l'accesso alle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dall'art. 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1964, con il quale sono state costituite le Commissioni giudicatrici dei concorsi anzidetti;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1965, con il quale è stata modificata la costituzione delle indicate Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli e per titoli ed esame per la carriera di concetto del personale tecnico dell'A.S.S.T.;

Visto che, per quanto concerne la Commissione giudicatrice del ripetuto concorso per titoli, sia il presidente Campanini dott. ing. Lionello che il membro Covelli dott. Vincenzo sono stati chiamati, giusta il decreto ministeriale 17 novembre 1964, a far parte di altra Commissione giudicatrice;

Considerato che tali incarichi sono ora venuti a coincidere nel loro espletamento, onde i suddetti funzionari non possono assolvere contemporaneamente gli incarichi medesimi;

Considerata altresì l'opportunità di espletare il concorso per titoli a trecentosessantaquattro posti di vice segretario tecnico con priorità rispetto al corrispondente concorso per titoli ed esame per la stessa qualifica;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a trecentosessantaquattro posti di vice segretario della carriera di concetto tecnica dell'A.S.S.T., di cui in premesse, è modificata nel senso che:

a presiedere la stessa è chiamato l'ispettore generale Mazzarella dott. ing. Mario, in sostituzione dell'ispettore generale Campanini dott. ing. Lionello, impegnato per altro contemporaneo incarico;

a farne parte, in qualità di membro, è chiamato il direttore di divisione Mastrandrea dott. Luigi, in sostituzione del direttore di divisione Covelli dott. Vincenzo.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a trecentosessantaquattro posti di vice segretario della carriera di concetto tecnica dell'A.S.S.T., di cui in premesse, è modificata nel senso che il direttore di divisione Covelli dott. Vincenzo è chiamato a farne parte in qualità di membro, in sostituzione del direttore di divisione Mastrandrea dott. Luigi.

Art. 3.

A seguito delle modifiche richiamate in premesse e di quelle disposte con i precedenti articoli, le Commissioni giudicatrici dei concorsi per la carriera di concetto tecnica dell'A.S.S.T., già costituite con decreto ministeriale 24 novembre 1964, risultano così composte:

Commissione giudicatrice del concorso per titoli

Presidente:

Mazzarella dott. ing. Mario, ispettore generale della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Membri:

Russo dottoressa Cecilia, direttore di divisione dell'A.S.S.T.;

Mastrandrea dott. Luigi, direttore di divisione dell'A.S.S.T.;

Falcone dott. ing. prof. Salvatore, ordinario di elettrotecnica nell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma;

De Francisco dott. ing. prof. Giovanni, ordinario di elettrotecnica nell'Istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Roma;

Segretario:

Falzone dott. ing. Vincenzo, consigliere di 1ª classe dell'A.S.S.T.

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami:

Presidente:

Gagliardi dott. ing. Diodato, ispettore generale della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Membri:

Gratta dott. ing. Glauco, direttore di divisione dell'A.S.S.T.;

Covelli dott. Vincenzo, direttore di divisione dell'A.S.S.T.;

Falcone dott. ing. prof. Salvatore, ordinario di elettrotecnica nell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma;

De Francisco dott. ing. prof. Giovanni, ordinario di elettrotecnica nell'Istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Roma;

Segretario:

Repici dott. ing. Giovanni, consigliere di 2ª classe dell'A.S.S.T.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1965
Registro 44 Uff. Risc. poste telecom., foglio 180. — Ansalone

(6105)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di aiuto assistente tecnico in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1965, registro n. 1, foglio n. 319, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di aiuto assistente tecnico in prova nel ruolo dei servizi della pesca - carriera direttiva;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di aiuto assistente tecnico in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva, indetto con il decreto ministeriale 11 dicembre 1964, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Turli dott. Pasquale, ispettore generale.

Componenti:

Bonelli dott. Filippo, direttore di divisione;
Calviello dott. Giuseppe, direttore di divisione;
Sommani dott. Ernesto, esperto capo ruolo pesca;
De Angelis dott. Costanzo, esperto superiore ruolo pesca.

Segretario:

Bucarelli dott. Aldo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1965
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 296. — Pampalona

(5959)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per dieci tenenti in servizio permanente effettivo - ruolo normale - nel Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto ministeriale 26 gennaio 1965.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 65, in data 11 agosto 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 24 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1965, registro n. 43 Difesa-Marina, foglio n. 172, dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 26 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1965.

(6124)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 240/15.17/MP, del 19 gennaio 1965, con il quale venivano assegnate le sedi dei posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti le condotte ostetriche di: Trinità d'Agultu-Cargeghe-Muros e Osilo (Santa Vittoria);

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, alle concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 239/15.17/MP, del 19 gennaio 1965;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Bruni Lina: Trinità d'Agultu;
2) Toffoli Maria Assunta: Cargeghe-Muros (Consorzio);
3) Carola Orsola Annita: Osilo (frazione Santa Vittoria).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 31 luglio 1965

Il medico provinciale: FADDA

(5616)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962 con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1945, in data 16 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Sala Monf.; Cereseto; Castelletto Merli-Odalengo Picolo (Consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Martinelli Leonardo: Sala Monf.;
2) Sparpaglione Carlo: Cereseto;
3) Tinelli Luigi: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 4 agosto 1965

Il medico provinciale: GUANTI

(5806)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3036 in data 22 aprile 1965, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 3037 in data 22 aprile 1965, col quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso e sono state assegnate le rispettive sedi;

Visto il proprio decreto n. 5236 in data 18 giugno 1965, col quale il dott. Corrado Corippo è stato assegnato alla sede del Consorzio medico Semiana-Velezzo Lomellina, per rinuncia del vincitore dott. Giorgio Vaglieri;

Vista la lettera n. 1154 in data 21 luglio 1965 del sindaco presidente del Consorzio medico Semiana-Velezzo Lomellina, con la quale si comunica che il dott. Corrado Corippo con lettera in data 19 luglio 1965 ha rinunciato alla nomina a medico condotto di quel Consorzio;

Vista la lettera in data 3 agosto 1965 del dott. Piero Quaglia, 9° in graduatoria generale, il quale dichiara di accettare la nomina a medico condotto del Consorzio medico Semiana-Velezzo Lomellina;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Piero Quaglia è dichiarato vincitore del concorso in epigrafe ed assegnato alla sede del Consorzio medico Semiana-Velezzo Lomellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Pavia, addì 9 agosto 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

(6044)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 824/6/Amm. in data 6 febbraio 1964, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 8788/6/Amm. in data 28 dicembre 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 8789/6/Amm. in data 28 dicembre 1964, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;

Considerato che l'ostetrica De Santis Pia vincitrice della condotta ostetrica di S. Fiora capoluogo e Bagnore ha rinunziato alla condotta ad essa assegnata e che alla medesima condotta hanno rinunziato anche le altre candidate utilmente collocate in graduatoria e debitamente interpellate;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della soprandicata condotta;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che l'ostetrica Pii Maria che segue in graduatoria la vincitrice e le altre ostetriche rinunciatarie della condotta ostetrica di S. Fiora capoluogo e Bagnore ha dichiarato di accettare la predetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Pii Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di S. Fiora capoluogo e Bagnore.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 11 agosto 1965

Il medico provinciale: GALLO

(6045)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 11552 del 24 novembre 1964 e numero 3670 del 9 marzo 1965, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963 nella provincia di Messina;

Ritenuto che la Commissione, come sopra costituita ha tenuto, nel decorso mese di marzo, due sedute e precisamente nei giorni 26 e 27;

Considerato che nella more delle ulteriori riunioni per l'espletamento del concorso è stato eccepito che il componente prof. Cannavò Letterio non ha requisiti di legge per fare parte della Commissione;

Veduta la nota n. 100.96.2.104/4617 del 30 luglio 1965, con la quale il Ministero della sanità - Ufficio studi e legislazione, all'uopo richiesto da questo Ufficio, ha manifestato l'avviso che la posizione giuridica del prof. Letterio Cannavò è tale per cui lo stesso non possiede i requisiti tassativamente voluti dalla legge e che quindi non può essere chiamato a fare parte della Commissione di che trattasi;

Ritenuto, peraltro, che il prof. Letterio Cannavò con lettera in data 3 agosto corrente fa presente che i numerosi suoi impegni per la partecipazione a congressi o convegni scientifici nazionali ed internazionali non gli consentono di potere partecipare ai lavori della Commissione e chiede di essere sostituito;

Considerato che è necessario procedere alla sostituzione del prof. Cannavò e che in sua vece può essere nominato il prof. Giambattista Perroni, primario medico di ruolo dell'Ospedale S. Angelo dei Rossi di Messina (2ª categoria);

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il prof. Giambattista Perroni, libero docente e primario medico di ruolo dell'Ospedale S. Angelo dei Rossi di Messina è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1963, in sostituzione del prof. Letterio Cannavò.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 12 agosto 1965

Il medico provinciale: BROCCIO

(6055)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1360 del 18 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice a posti di ostetrica condotta nella provincia di Cagliari vacanti al 30 novembre 1963;

Vista la lettera del 23 giugno 1965, con la quale l'ostetrica condotta Bozzo Graziosa ha rinunziato a far parte della Commissione stessa;

Viste le terne di nominativi proposte dai Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica condotta Bertazzoni Alba è chiamata a far parte della Commissione esaminatrice di cui alle premesse.

La Commissione esaminatrice inizierà i lavori non prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto verrà anche pubblicato nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari, della Prefettura di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 24 luglio 1965

Il medico provinciale: PINTUS

(6108)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.